

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio professionale di esperto legale di supporto tecnico al coordinamento interregionale nell'ambito del Progetto *P.I.U. SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del Progetto SU.PR.EME* a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3

CUP: B35B19000250006

CIG: ZB630DCB32

TRA

REGIONE PUGLIA (di seguito Regione o Committente), con sede in BARI, Lungomare N. Sauro n. 33, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal dott. Domenico DE GIOSA, in qualità di Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 83 del 4 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, che si conserva agli atti

E

l'avv. Alessandro MONTANARI (di seguito Professionista o Incaricato), nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], con studio legale in Ferrara, Via Chiesa n. 156, regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati di Ferrara dal 1 marzo 2005

PREMESSO

- che la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nel prosieguo, DG Immigrazione), Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusion, con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia una richiesta di elaborazione di una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse destinate al finanziamento del Progetto per un ammontare di € 12.799.680,00 a valere sul FSE PON Inclusion;
- che la Regione Puglia, con PEC del 7 marzo 2019, ha trasmesso alla DG Immigrazione la progettazione

esecutiva, che la indica quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre Amministrazioni Regionali e del partner privato Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali individuato con determinazione dirigenziale n. 42 del 30 agosto 2018 ad esito della procedura di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla co-progettazione e la presentazione di progetti;

- che con nota n. 1179 del 2 aprile 2019, la DG Immigrazione - DIVISIONE I, ha comunicato l'avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale n. 35 dell'8 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione stipulata con la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila per la realizzazione della Proposta progettuale *P.I.U. SU.PR.EME – Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del progetto SU.PR.EME di contrasto sistemico allo sfruttamento*;

- che con successiva nota n. 2306 del 27 maggio 2020 la DG Immigrazione ha chiesto alle Regioni Beneficarie la progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto *P.I.U. SU.PR.EME*, per un ammontare di € 7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusion per la realizzazione di azioni mirate a soddisfare i fabbisogni emersi nei contesti sociali di riferimento, migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi territoriali, promuovere lo sviluppo delle aree urbane, favorire le condizioni di occupazione della popolazione immigrata e la creazione di misure di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro e di vita;

- che a seguito di presentazione a cura della Regione Puglia di Progettazione integrativa, la DG Immigrazione, in qualità di Organismo Intermedio FSE, con decreto n. 51 del 30 luglio 2020, ha approvato l'*Addendum* alla Convenzione dell'8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusion 2014-2020, Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. *Sub-action III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo*, sottoscritto dalle Parti in data 30 luglio 2020;

- che la Regione Puglia, quale beneficiario capofila del progetto, ha provveduto alla selezione dell'esperto legale di supporto tecnico al coordinamento interregionale, mediante Affidamento diretto previa richiesta di preventivo (RdO) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- che con Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2, cpv, D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 si è provveduto all'affidamento diretto del servizio in discorso

SI STIPULA

il disciplinare d'incarico in epigrafe nel testo che segue:

ART. 1 (Oggetto dell'affidamento)

La Regione Puglia affida al professionista l'incarico di Esperto legale deputato a supportare e verificare la corretta applicazione dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento al fine di tutelare la concorrenza e la correttezza nelle procedure di selezione dei Soggetti Affidatari (persone fisiche o giuridiche) coinvolti dai beneficiari finali nella realizzazione delle attività progettuali. Tale profilo, anche se non previsto dalle disposizioni del PON Inclusion, è stato previsto nell'intento di offrire un qualificato supporto tecnico al coordinamento interregionale, assicurando correttezza e trasparenza nella gestione di tutte le procedure previste. L'esperto legale supervisionerà il revisore contabile e validerà tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali connessi all'affidamento di beni, servizi o incarichi individuali.

Le attività di verifica hanno dunque ad oggetto tutti gli affidamenti di forniture, di servizi e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell'ambito del progetto e inseriti nelle Domande di Rimborso periodiche (trimestrali) e finale, indipendentemente dalla macrovoce di spesa in cui sono stati rendicontati.

Il servizio consisterà nella verifica della esattezza e della correttezza delle procedure espletate in relazione a quanto disposto dalla correlata legislazione nazionale e comunitaria (soprattutto in riferimento al Regolamento UE sull'FSE e alla normativa sui contratti pubblici ed il pubblico impiego) e ai dispositivi contenuti nella Convenzione di Sovvenzione (Decreto Direttoriale n. 35 dell'08 marzo 2019), nell'Addendum alla Convenzione di sovvenzione (Decreto dell'Organismo Intermedio FSE n. 51 del 30 luglio 2020), all'Accordo di partenariato (Deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2019, n. 1421) e del Manuale per i beneficiari del PON 2014-2020.

ART. 2 (Obblighi e attività del Professionista)

Il Professionista espletterà il proprio incarico personalmente e dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella Convenzione di Sovvenzione (Decreto Direttoriale n. 35 dell'08 marzo 2019), dagli allegati e dai documenti della procedura in oggetto cui espressamente si rinvia.

L'attività di verifica dell'Esperto legale dovrà essere eseguita puntualmente e con la massima cura secondo quanto definito nell'avviso e tenendo conto della tempistica prevista dalle norme della citata Convenzione di sovvenzione, ovvero nel rispetto delle scadenze imposte dal Ministero nell'arco dell'intera durata del progetto.

Sono a carico del professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente nota, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il professionista si obbliga a:

- eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Relazione tecnico-illustrativa allegata alla determinazione dirigenziale n.50 del 15 marzo 2021, in tutti i suoi Allegati e nei documenti in essa espressamente richiamati, nonché da quanto dichiarato in sede di offerta;
- rispettare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della stazione appaltante, in alcun modo, i dati, le informazioni il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In particolare, i controlli dell'Esperto legale devono essere effettuati sulla documentazione in originale e devono riguardare:

a) con riferimento alle spese della Macrovoce A - Costi del personale (ad esclusione del personale interno):

- l'effettivo espletamento di una procedura comparativa in coerenza con le normative applicabili (D. Lgs. 165/2001) e comunque secondo quanto previsto dal Manuale per i beneficiari del PON 2014-2020 (Edizione del 23/4/2020);
- la presenza di idonea motivazione, nel solo caso di committenti privati e in cui oggetto di verifica siano affidamenti *intuitu personae* per importi inferiori ad € 5.000,00;
- la presenza nel Contratto di tutti gli elementi necessari per la regolamentazione dell'accordo;
- la sottoscrizione del Contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma;
- la coerenza tra l'oggetto del contratto e il Curriculum Vitae della risorsa;
- la correttezza della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

Nel caso di Amministrazioni Centrali (e sue articolazioni periferiche):

- la prova dell'espletamento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, nei casi di cui all'art. 3, comma 1 lett. f-bis, legge n. 20/1994;
- la prova dell'espletamento del Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 5 del D. Lgs 123 del 2011).

b) con riferimento alle altre macrocategorie di costo:

- l'effettivo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, rispettosa dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- la conformità delle procedure per l'individuazione dei soggetti fornitori di beni o servizi e degli appaltatori di lavori alle previsioni normative vigenti¹ (in primis D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e a quelle specifiche del Fondo PON Inclusion FSE (Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010, nonché Manuale per i beneficiari del PON 2014-2020)
- il possesso da parte dei terzi affidatari dei requisiti e delle competenze richieste dall'intervento;
- la presenza nel Contratto di tutti gli elementi necessari per la regolamentazione dell'accordo;

- la sottoscrizione del Contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma;
- l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, con riferimento agli appalti di servizi, forniture e lavori (presenza della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità; della comunicazione del conto corrente dedicato da parte dell'appaltatore; l'indicazione del CIG e del CUP sullo strumento di pagamento);
- l'assolvimento degli obblighi previsti in materia di documentazione antimafia di cui agli articoli 82 e s.s. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nonché la presenza dell'autocertificazione antimafia per affidamenti il cui importo è pari o superiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) fino alla soglia prevista dall'art.83 comma 3 lettera e);
- il rispetto da parte dei terzi affidatari del divieto di "subaffidare" ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

Nel caso di Amministrazioni Centrali (e sue articolazioni periferiche):

- la prova dell'espletamento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lett. g, legge n. 20/1994, salvo espresse deroghe legislative;
- la prova dell'espletamento del Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 5 del D. Lgs 123 del 2011).

ART. 3 **(Attività di certificazione)**

Il Professionista, dopo aver completato le verifiche di competenza come sopra descritte, dovrà procedere alla formalizzazione delle stesse attraverso la predisposizione e la validazione di un'attestazione legale sulla regolarità delle procedure di affidamento. Il modello di attestazione/certificazione dovrà essere condiviso con la committenza. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente segnalare, in corso d'opera, o al termine di ciascuna verifica, eventuali problematiche o anomalie o gravi irregolarità riscontrate nell'espletamento dei controlli. Il professionista dovrà garantire la propria disponibilità a partecipare alle eventuali riunioni indette dal Capofila con i Partner.

ART. 4 **(Luogo di svolgimento del servizio)**

La prestazione oggetto dell'affidamento e le verifiche potranno svolgersi presso la sede del professionista e del Capofila ovvero presso la sede dei Partner attuatori (Regione Calabria, Regione Sicilia, Regione Basilicata, Regione Campania e sede del Consorzio Nova), secondo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

In particolare, è richiesto lo svolgimento della prestazione oggetto dell'affidamento in presenza, presso la sede della Regione Capofila 2 (due) volte al mese. Per la Regione Calabria, la Regione Sicilia, la Regione Basilicata, la Regione Campania ed il Consorzio Nova, stante la situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il nostro Paese, sarà consentita l'esecuzione delle attività richieste anche in modalità da remoto.

In ogni caso le spese di eventuali trasferte restano a carico dell'aggiudicatario.

ART. 5
(Divieto di subappalto)

Stante le specifiche caratteristiche della prestazione, l'intrinseca natura intellettuale e le particolari modalità di esecuzione che esigono una gestione unitaria e centralizzata dei mezzi e delle risorse professionali per il conseguimento del risultato finale teso ad offrire un qualificato supporto tecnico al coordinamento interregionale, assicurando correttezza e trasparenza nella gestione di tutte le procedure previste, il subappalto non è ammesso e, qualora il Professionista violi tale divieto, il contratto si risolverà di diritto

6

ART. 6
(Divieto di cessione del contratto)

È fatto divieto al Professionista di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 7
(Durata del servizio)

Il presente incarico avrà durata dalla sottoscrizione del presente disciplinare fino al novantesimo giorno di calendario successivo al 31 ottobre 2021, termine finale delle attività progettuali. La durata può essere prorogata dal committente, senza corrispettivi e costi aggiuntivi in favore dell'aggiudicatario, in caso di ulteriore proroga del termine delle attività progettuali da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 8
(Corrispettivo e modalità di pagamento)

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico è pari ad € 19.000,00, inclusi eventuali oneri per cassa professionale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Il corrispettivo sarà liquidato, previa presentazione da parte del professionista di regolare fattura e della relazione finale attestante le attività svolte.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Professionista dovrà emettere la prima fattura allo scadere del quarto mese successivo alla data di sottoscrizione del Presente Contratto e la seconda fattura al termine del periodo di durata del servizio.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

Le fatture, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, dovranno riportare sia il CUP acquisito per il Progetto: B35B19000250006 sia il GIG: ZB630DCB32.

In caso di inadempimento contrattuale la Regione Puglia si riserva di non autorizzare la liquidazione del compenso sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato l'inadempimento.

Il Soggetto aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

7

ART. 9 **(Risoluzione contrattuale)**

La Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Professionista.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il contratto potrà essere risolto anche in caso di gravi e ingiustificati ritardi imputabili all'Incaricato nell'esecuzione dell'attività contrattuale.

Il compenso sarà ridotto in proporzione al numero dei mesi di effettiva durata dell'incarico, fatta salva l'azione per il risarcimento di eventuali danni.

La Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

In caso di risoluzione del contratto l'Incaricato si impegnerà a fornire alla Regione Puglia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART. 10 **(Recesso)**

L'incaricato può recedere dall'incarico solamente per giusta causa o in ragione del venir meno del requisito di indipendenza previo avviso scritto che dovrà pervenire alla Regione Puglia via PEC almeno 30 giorni prima del recesso.

In caso di recesso da parte del Professionista è dovuta una penale pari al 10% del valore della prestazione ancora da eseguire.

Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

La Regione Puglia, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.

ART. 11
(Conflitto di interesse)

L'incaricato dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente con riguardo al presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 12
(Obblighi di riservatezza)

L'incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenze nello svolgimento dell'incarico.

ART. 13
(Ulteriori obblighi a tutela della Committente)

L'incaricato è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio alla Regione Puglia.

Le presenti clausole rivestono per la Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'incaricato rinuncia espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente.

ART. 14
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali dei quali la Regione Puglia entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità inerenti al presente incarico e per scopi istituzionali.

Con la sottoscrizione del presente Contratto le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 15
(Foro competente)

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bari. È escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 16
(Spese contrattuali)

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla firma della convenzione e l'imposta di bollo sono a carico del soggetto aggiudicatario dell'incarico.

In particolare sono a carico del Professionista tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

ART. 17
(Codice di comportamento)

L'incaricato dichiara di avere preso visione del contenuto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013, i cui contenuti si obbliga a rispettare.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente disciplinare.

ART. 18
(Norme e fonti regolatrici)

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, la Relazione tecnico – illustrativa e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato (in particolare dagli artt. 2222, 2229, 2230);
- b) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione

Il Professionista